



Criminalia

Annuario di scienze penalistiche

Comitato di direzione

Stefano Canestrari, Giovanni Canzio,
Adolfo Ceretti, Cristina de Maglie,
Luciano Eusebi, Alberto Gargani,
Fausto Giunta, Vincenzo Maiello,
Marco Nicola Miletti, Renzo Orlandi,
Michele Papa, Carlo Piergallini,
Francesca Ruggieri

Coordinatore

Fausto Giunta

Comitato di redazione

Alessandro Corda, Roberto Cornelli, Claudia Mazzucato,
Dario Micheletti, Gherardo Minicucci, Daniele Negri,
Caterina Paonessa, Antonio Vallini, Vito Velluzzi

Coordinatore

Dario Micheletti

Direttore responsabile

Alessandra Borghini

www.edizioniets.com/criminalia

Registrazione Tribunale di Pisa 11/07 in data 20 Marzo 2007

Criminalia

Annuario di scienze penalistiche

2 0 1 7



Edizioni ETS



www.edizioniets.com

© Copyright 2018
EDIZIONI ETS
Palazzo Roncioni - Lungarno Mediceo, 16, I-56127 Pisa
info@edizioniets.com
www.edizioniets.com

ISBN 978-884675460-8
ISMN 1972-3857

INDICE

Primo Piano

- CRISTINA DE MAGLIE
Alle radici del bisogno di criminalizzazione. Riflessioni in tema di moralità, immoralità e diritto penale 15
- JOSÉ LUÍS DÍEZ RIPOLLÉS
L'abuso del sistema penale 39
- MARIO JORI
Concezioni del diritto vecchie e nuove. Il positivismo giuridico rivisitato sullo sfondo del neocostituzionalismo 69
- FERRANDO MANTOVANI
Erosione del principio della riserva di legge, interrogativi e rimedi 121
- FRANCESCO PALAZZO
Per un ripensamento radicale del sistema di prevenzione ante delictum 133

Studi

- ROBERTO BARTOLI
I punti e le linee nel contrasto al terrorismo internazionale 155
- GUSTAVO CEVOLANI – VINCENZO CRUPI
Come ragionano i giudici: razionalità, euristiche e illusioni cognitive 181
- CLEMENTINA COLUCCI
Nomofilachia “espressa” e nomofilachia “occulta”: meccanismi di stabilizzazione della giurisprudenza nella recente evoluzione del diritto penale italiano 209

ROBERTO CORNELLI <i>La politica della paura tra insicurezza urbana e terrorismo globale</i>	233
CRISTIANO CUPELLI <i>Libertà di autodeterminazione terapeutica e disposizioni anticipate di trattamento: profili penali</i>	275
DOMENICO NOTARO <i>L'interazione fra norma penale e regole deontologiche alla prova di resistenza delle scorrettezze processuali di avvocati e magistrati</i>	299
GIANFRANCO MARTIELLO <i>“Civile” e “penale”: una dicotomia sanzionatoria davvero superata? Ovverosia, quando il risarcimento del danno vuole “punire” il reo</i>	327
DANIELE VELO DALBRENTA <i>Sul problema dell'obbedienza al diritto (ingiusto). Considerazioni a margine della c.d. formula di Radbruch</i>	357
 Il punto su... <i>L'irrequieto presente e l'incerto futuro della prescrizione</i>	
FAUSTO GIUNTA <i>La prescrizione del reato: ossia la causa estintiva che visse due volte</i>	377
STEFANO MANACORDA <i>Prescrizione e controlimiti: prove di un dialogo costruens negli sviluppi del caso Taricco</i>	383
DOMENICO PULITANÒ <i>La moralità della prescrizione per decorso del tempo</i>	411
 Il punto su... <i>Giurisdizioni europee e sistemi nazionali</i>	
CARLO GUARNIERI <i>I giudici delle Corti europee: chi sono e come vengono scelti? Un'analisi dei processi di nomina e dei loro esiti</i>	429

JAVIER HERNÁNDEZ GARCÍA

Alcune note sugli interventi legislativi dell'Unione europea nel processo penale: sfide e incertezze

439

OLIVIERO MAZZA

Le garanzie deboli nel relativismo della Corte di Strasburgo

453

Nel ricordo di Ettore

467

TABLE OF CONTENTS

On the front page

CRISTINA DE MAGLIE

At the roots of the need to criminalize. Reflections on morals, immorality and the criminal law 15

JOSÉ LUÍS DÍEZ RIPOLLÉS

The abuse of the penal system 39

MARIO JORI

Old and new conceptions of the law. Legal positivism revisited against the background of neo-constitutionalism 69

FERRANDO MANTOVANI

The erosion of the principle of statutory reservation as to criminal matters, questions and remedies 121

FRANCESCO PALAZZO

For a radical rethinking of the ante delictum prevention system 133

Essays

ROBERTO BARTOLI

The dots and the lines in the fight against international terrorism 155

GUSTAVO CEVOLANI – VINCENZO CRUPI

How judges reason: rationality, heuristics and cognitive illusions 181

CLEMENTINA COLUCCI

“Apparent” and “hidden” uniform interpretation of the law: mechanisms of stabilization by the case law in recent developments of the Italian criminal law 209

ROBERTO CORNELLI <i>The politics of fear between urban unsafety and global terrorism</i>	233
CRISTIANO CUPELLI <i>Freedom of therapeutic self-determination and advance directives: criminal law issues</i>	275
DOMENICO NOTARO <i>The interaction between criminal law provisions and ethical rules put to the resistance test of procedural misconduct of lawyers and members of the judiciary</i>	299
GIANFRANCO MARTIELLO <i>“Civil” and “criminal”: a dichotomy of penalties really outdated? Or, when compensation of damages means “punishing” the offender</i>	327
DANIELE VELO DALBRENTA <i>On the problem of obedience to (unjust) law. Reflections on the so-called Radbruch’s formula</i>	357
Focus on ... <i>The troubled present and uncertain future of statutes of limitations</i>	
FAUSTO GIUNTA <i>Statutes of limitation: the cause of extinction of the offense that lived twice</i>	377
STEFANO MANACORDA <i>Statutes of limitations and counter-limits: trying to build a constructive dialogue following the developments of the Taricco case</i>	383
DOMENICO PULITANÒ <i>The morality of statutes of limitations for the passage of time</i>	411
Focus on... <i>Supranational European courts and national systems</i>	
CARLO GUARNIERI <i>The judges of the European Courts: who are they and how are they selected? An analysis of appointment procedures and their outcomes</i>	429

JAVIER HERNÁNDEZ GARCÍA	
<i>A few remarks on EU law interventions regarding the rules of criminal proceedings: challenges and uncertainties</i>	439
OLIVIERO MAZZA	
<i>The weak guarantees in the Strasbourg Court's relativism</i>	453
Remembering Ettore	467

Il punto su...
*L'irrequieto presente e l'incerto futuro
della prescrizione*

CARLO GUARNIERI

I GIUDICI DELLE CORTI EUROPEE: CHI SONO E COME VENGONO SCELTI? UN'ANALISI DEI PROCESSI DI NOMINA E DEI LORO ESITI ^(*)

SOMMARIO: 1. Il processo di scelta: la Corte di Giustizia. – 2. Il processo di scelta: la Corte europea dei diritti dell'uomo. – 3. I caratteri dei giudici europei: alcuni dati. – 4. Alcune considerazioni finali.

Il rilievo assunto dalle Corti europee – Corte di Giustizia dell'Unione Europea e Corte europea dei diritti dell'uomo – nei sistemi giudiziari nazionali è un dato ormai assodato, che ha portato da tempo gli studiosi a dirigere il loro interesse verso questi organi giudiziari. Considerare i caratteri socio-professionali dei loro giudici diventa allora indispensabile per completare il quadro conoscitivo e cercare di comprendere, almeno a grandi linee, la direzione dei loro interventi. Infatti, la tradizionale visione della decisione giudiziaria – che considera il processo di interpretazione e applicazione del diritto da parte del giudice un processo meccanico, privo di margini di discrezionalità – risulta oggi sempre meno corrispondente alla realtà. Così, anche se è difficile identificare il grado effettivo con cui le esperienze sociali e professionali dei giudici influenzano le loro decisioni, si può tranquillamente affermare che queste esperienze comunque contano¹. Analizzeremo, quindi, il modo in cui i giudici delle Corti europee vengono scelti, così come l'esito di questa procedura. Anche se i dati di cui disponiamo sono ancora parziali – ci baseremo soprattutto sulle biografie ufficiali dei giudici presenti nei siti web delle due Corti – essi ci forniscono nondimeno alcune importanti indicazioni.

1. *Il processo di scelta: la Corte di Giustizia*

^(*) Il contributo è già stato pubblicato in *Giurisdizioni europee e sistemi penali. Tendenze e criticità*, a cura di C. Guarnieri, G. Insolera e L. Zilletti, Roma, Carocci, 2018, pp. 17-24.

¹ Cfr. N. Garoupa, J. Liu, A. H. Zang, *Judging in Europe: Do Legal Traditions Matter?*, 2016, manoscritto non pubblicato; C. Guarnieri, P. Pederzoli, *Il sistema giudiziario*, il Mulino, Bologna 2017, pp. 127 ss.

I giudici della Corte di Giustizia² sono nominati per sei anni, rinnovabili una sola volta, dal Consiglio dell'Unione Europea – cioè in pratica dai governi – su proposta degli Stati membri, previo parere – non vincolante – del comitato di cui all'art. 255 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea³.

Il comitato, che ha iniziato a operare nel 2010, è senz'altro la principale novità in tema di reclutamento dei giudici delle Corti europee, visto il ruolo cruciale che vi svolge. La sua composizione (cfr. TAB. 1) presenta alcuni tratti abbastanza stabili e cioè: presenza per lo più di ex giudici della Corte di Giustizia o delle Corti Supreme o Costituzionali nazionali, mentre solo i membri designati dal Parlamento europeo rientrano nella categoria dei giuristi di “notoria competenza”, e presenza stabile di un rappresentante per ciascuno dei tre grandi paesi dell'Unione – Francia, Germania e Regno Unito⁴ – così come di istituzioni prestigiose come il Consiglio di Stato francese o la Corte Costituzionale tedesca.

TABELLA 1

Composizione del panel di cui all'art. 255 del TFUE (nomine alla CGUE)

2010		2014		2016	
Stato di provenienza	Esperienza professionale	Stato di provenienza	Esperienza professionale	Stato di provenienza	Esperienza professionale
Francia	Consiglio di Stato	<i>Idem</i>		<i>Idem</i>	
Regno Unito	Corte Suprema	<i>Idem</i>		<i>Idem</i>	
Austria	CGUE	Germania	Corte Costituzionale	<i>Idem</i>	

² I giudici sono 28 – in pratica uno per ogni Stato membro – mentre 11 sono gli avvocati generali, che hanno il compito di “assistere” la Corte. La Corte di Giustizia, insieme al Tribunale, forma la Corte di Giustizia dell'Unione Europea. Analizzeremo qui solo i giudici e gli avvocati generali della Corte di Giustizia.

³ Secondo l'articolo 255 del Trattato sul Funzionamento della UE, «è istituito un comitato con l'incarico di fornire un parere sull'adeguatezza dei candidati all'esercizio delle funzioni di giudice e avvocato generale della Corte di Giustizia e del Tribunale, prima che i governi degli Stati membri procedano alle nomine [...]. Il comitato è composto da sette personalità scelte tra ex membri della Corte di Giustizia e del Tribunale, membri dei massimi organi giurisdizionali nazionali e giuristi di notoria competenza, uno dei quali è proposto dal Parlamento europeo. Il Consiglio adotta una decisione che stabilisce le regole di funzionamento di detto comitato e una decisione che ne designa i membri. Esso delibera su iniziativa del presidente della Corte di Giustizia».

⁴ Direttamente o tramite paesi strettamente legati per cultura giuridica.

Finlandia	CGUE	Finlandia	Corte Suprema	<i>Idem</i>	
Danimarca	Corte Suprema	Paesi Bassi	CGUE	<i>Idem</i>	
Ungheria	Corte Costituzionale	Idem		Polonia	Corte Costituzionale
Spagna	Parlamento europeo	Italia	Parlamento europeo	<i>Idem</i>	

Il comitato opera le valutazioni dei candidati secondo una serie di criteri. In particolare: indipendenza; esperienza giuridica; esperienza professionale. Valuta anche il grado in cui la procedura di scelta nazionale garantisce l'indipendenza del candidato proposto⁵. Sono poi oggetto di valutazione anche le conferme – cioè le proposte degli Stati di rinnovare per altri sei anni il mandato di un giudice o di un avvocato generale. Anche se in questo ultimo caso fino a oggi i pareri sono sempre stati positivi, il dato introduce nel sistema una, almeno potenziale, carriera. Difatti, il comitato è composto in gran parte – sei membri su sette – sulla base delle proposte avanzate dal presidente della Corte e, nelle sue valutazioni, prende in esame anche i casi in cui il giudice o l'avvocato generale hanno partecipato come *rapporteur*⁶.

L'impatto del comitato non è comunque trascurabile. Anche senza considerare il fatto che la sua presenza può scoraggiare potenziali candidati (è il cosiddetto *chilling effect*) – che potrebbero non gradire eventuali pareri non del tutto positivi⁷ – i pareri negativi non sono mancati, anche se concentrati prevalentemente sui candidati a giudice del Tribunale: fra il 2010 e il 2016 sono stati ben 13 sui 68 pareri per le prime nomine complessivamente emessi dal comitato⁸. Nel complesso, i pareri negativi sono sempre stati seguiti dal Consiglio e dagli stessi Stati membri, forse anche grazie al fatto che si tratta di pareri confidenziali⁹.

⁵ Cfr. *Fourth Activity Report of the Panel Provided by Article 255 of the Treaty on the Functioning of the European Union*, 2017, pp. 18 e 22 ss.

⁶ *Ivi*, p. 17.

⁷ Cfr. A. Alemanno, *How Transparent is Transparent Enough?*, in M. Bobek (ed.), *Selecting Europe's Judges*, Oxford University Press, Oxford 2015, pp. 202-21.

⁸ Con esclusione dei rinnovi, che abbiamo visto hanno sempre ricevuto pareri positivi. Cfr. *Fourth Activity Report of the Panel Provided by Article 255 of the Treaty on the Functioning of the European Union*, cit., p. 14.

⁹ *Ivi*, p. 21.

2. Il processo di scelta: la Corte europea dei diritti dell'uomo

I giudici della Corte europea dei diritti dell'uomo (Corte EDU) – 47, uno per ciascuno degli Stati che attualmente fanno parte del Consiglio d'Europa – sono nominati con un mandato di 9 anni non rinnovabile. La procedura di nomina è più complessa di quella dei giudici della Corte di Giustizia dell'Unione Europea (CGUE). Prevede, infatti, che la terna di candidati proposta dagli Stati membri sia sottoposta al parere di un comitato consultivo di esperti (*Advisory Panel*) e poi a quello del Comitato parlamentare per l'elezione dei giudici alla Corte EDU, per essere infine sottoposta al voto dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa. Anche qui, come nel caso dell'Unione Europea, in un processo tradizionalmente gestito da attori politici – i governi e l'assemblea parlamentare – è stato inserito, sempre a partire dal 2010, un “attore” tecnico, il comitato consultivo di esperti¹⁰.

Il comitato consultivo è nominato dal Consiglio dei ministri del Consiglio d'Europa dopo aver consultato il presidente della Corte, anche sulla base di proposte avanzate dagli Stati membri.

La sua composizione¹¹, pur attualmente bilanciata dal punto di vista di genere – tre dei sette membri sono donne –, lo è molto meno dal punto di vista geografico (cfr. TAB. 2). Analogamente a quanto abbiamo visto nel caso del comitato consultivo dell'Unione Europea, i tre paesi *pivot* – Francia, Germania e Regno Unito – sono sempre – direttamente o indirettamente – presenti, insieme a un rappresentante della Polonia o dell'Ungheria e uno o due rappresentanti dei paesi dell'Europa centrale e settentrionale, mentre decisamente sottorappresentati sono i paesi dell'Europa del Sud, per non parlare dei paesi dell'Europa dell'Est.

TABELLA 2

Composizione dell' *Advisory Panel of Experts* (nomine alla Corte EDU)

2010		2014		2017	
Stato di provenienza	Esperienza professionale	Stato di provenienza	Esperienza professionale	Stato di provenienza	Esperienza professionale
Russia	Corte Costituzionale	Francia	Consiglio di Stato	Francia	Consiglio di Stato

¹⁰ Cfr. *Draft Report on the Process of Selection and Election of Judges of the European Court of Human Rights in View of the 3d DH-SYSC Meeting*, Council of Europe, 2017, p. 17.

¹¹ «Il comitato sarà composto di sette membri, scelti fra membri delle corti supreme nazionali, ex giudici delle corti internazionali, inclusa la Corte europea dei diritti dell'uomo, e altri giuristi di notoria competenza [...]. La composizione del comitato dovrà essere bilanciata dal punto di vista geografico e di genere» (Risoluzione CM/Res (2010)26, paragrafo 2).

Irlanda	CEDU	<i>Idem</i>		Regno Unito	CEDU
Germania	CEDU	Austria	Corte Costituzionale	<i>Idem</i>	
Finlandia	CEDU	<i>Idem</i>		Danimarca	Corte Suprema
Svizzera	CEDU	Rep. Ceca	Corte Costituzionale	Paesi Bassi	Corte Suprema
Polonia	Corte Suprema	<i>Idem</i>		Polonia	Corte Costituzionale
Turchia	Corte Suprema	Grecia	CGUE	Croazia	CEDU

L'impatto dei pareri del comitato – anch'essi confidenziali – sembra meno elevato di quello del corrispondente comitato dell'Unione Europea, forse anche per via del maggior ruolo comunque affidato all'Assemblea parlamentare. Sta di fatto che in 3 delle 23 elezioni che si sono tenute fra il 2013 e il 2017 l'Assemblea non ha tenuto conto del parere negativo espresso dal comitato¹².

Da quest'analisi del processo di nomina dei giudici europei emergono diversi aspetti che vanno sottolineati. Infatti, poteri nazionali e sovranazionali vi si intersecano e il rilievo della dimensione sovranazionale non può essere negato. In particolare, è il ruolo dei comitati consultivi a espandersi, in particolare di quello per la valutazione delle nomine alla Corte di Giustizia¹³. Soprattutto, grazie anche al forte isomorfismo delle soluzioni istituzionali adottate, essi sembrano prefigurare l'emergere, anche a livello europeo, di una forma di autogoverno giudiziario¹⁴.

3. I caratteri dei giudici europei: alcuni dati

Quanto al “prodotto” delle procedure che abbiamo esaminato, alcuni tratti

¹² Cfr. *Draft Report on the Process of Selection and Election of Judges of the European Court of Human Rights in View of the 3d DH-SYSC Meeting*, cit. p. 30.

¹³ Influenza destinata a crescere se i comitati consultivi inizieranno a valutare, come si sono ripromessi, anche le procedure adottate dagli Stati per presentare le proprie candidature. Cfr. Alemano, *How Transparent is Transparent Enough?*, cit.

¹⁴ Cfr. T. Dumbrovsky, B. Petkova, M. Van Der Sluis, *Judicial Appointments: The Article 255 TFEU Advisory Panel and Selection Procedures in the Member States*, in “Common Market Law Review”, 51, 2014, pp. 455-82.

emergono in modo abbastanza chiaro. Innanzitutto, in taluni casi, specie di giudici proposti dalle “nuove” democrazie, l’età di nomina è relativamente giovane, fatto che li potrebbe condizionare, dato che, allo scadere del mandato, si troveranno ancora nel pieno delle capacità lavorative, e quindi ancora con aspettative circa eventuali futuri incarichi¹⁵. Nel caso poi dei giudici e degli avvocati generali della Corte di Giustizia va considerata la possibilità che il loro mandato venga rinnovato: aspetto che, come abbiamo sopra accennato, introduce un condizionamento non solo da parte degli Stati, ma anche del comitato consultivo e, in ultima analisi, del presidente della Corte.

Per quanto riguarda gli studi, oltre a quelli – scontati – in giurisprudenza, va segnalata la limitata presenza di quelli di altro tipo: solo 7 dei 39 giudici – e avvocati generali – della Corte di Giustizia e solo 2 dei 47 giudici della Corte EDU dichiarano di aver acquisito anche altre competenze: economiche, politiche o in generale nelle scienze sociali. Soprattutto, limitatissima appare la presenza di giudici con esperienze di diritto – o procedura – penale: solo due avvocati generali della Corte di Giustizia le dichiarano – in quanto entrambi hanno svolto le funzioni di pubblico ministero a livello nazionale. Un po’ più diffusa l’esperienza penalistica fra i giudici della Corte EDU: la dichiarano 9 su 47.

Quanto alle esperienze professionali precedenti alla nomina, per la Corte di Giustizia è stato possibile condurre un’analisi diacronica (cfr. TAB. 3)¹⁶. Il risultato più rilevante è il netto declino delle esperienze – o delle carriere – politico-diplomatiche e la forte crescita delle esperienze giudiziarie, in particolare di quelle svolte presso le Corti Supreme o Costituzionali nazionali. Si tratta di un aspetto presente anche nella Corte EDU (vedi TAB. 4)¹⁷. Le origini di questa tendenza stanno probabilmente nella percezione di una migliore capacità professionale e più forte indipendenza nei giudici di origine “giudiziaria”, cosa che peraltro si riflette nel fatto che le decisioni prese da collegi dove sono maggiormente presenti giudici di tale estrazione sembrano ricevere una migliore accoglienza da parte dei giudici nazionali¹⁸.

¹⁵ Come talvolta si suole dire, un giudice indipendente deve poter giudicare *nec spe ac metu*.

¹⁶ Grazie ai dati di D. Chalmers (*Judicial Performance, Membership, and Design at the Court of Justice*, in Bobek, *Selecting Europe’s Judges*, cit., pp. 51-77), in parte integrati, per il 2017, da una nostra elaborazione.

¹⁷ Ma qui non abbiamo potuto svolgere un’analisi diacronica. La TAB. 4 è infatti solo una fotografia della situazione al 2017.

¹⁸ Cfr. E. Voeten, *Does a Professional Judiciary Induce More Compliance? Evidence from the European Court of Human Rights* (2012), in *www.ssrn.com*; consultato il 2 novembre 2017. Il punto è sostenuto anche da Bobek, *Searching for the European Hercules*, in Bobek, *Selecting Europe’s Judges*, cit., p. 303.

TABELLA 3**Esperienze professionali dei giudici della Corte di Giustizia, ponderate per tipo di esperienza e durata in carica**

	Politica	Accademia	Privato	Settore pubblico	UE	Giudiziario	Alte Corti	
1958-69	51	111	33	53	3	34	19	304
	16,8%	36,5%	10,9%	17,4%	1,0%	11,2%	6,3%	
1970-93	117	203	40	187	21	53	213	834
	14,0%	24,3%	4,8%	22,4%	2,5%	6,4%	25,5%	
1993-2009	82	292	114	352	41	37	319,5	1237,5
	6,6%	23,6%	9,2%	28,4%	3,3%	3,0%	25,8%	
2009-2013	21,5	97,5	36,5	100,3	9,7	14,2	142	421,7
	5,1%	23,1%	8,7%	23,8%	2,3%	3,4%	33,7%	
2017*	9	34	12	29	7	3	22	116
	7,8%	29,3%	10,3%	25,0%	6,0%	2,6%	19,0%	

*Per il 2017 i dati, basati su un'analisi dei cv dei giudici in servizio al 1° luglio 2017 estratti dal sito ufficiale della Corte, sono ponderati solo per esperienze professionali prevalenti.

Fonte: D. Chalmers, *Judicial Performance, Membership, and Design at the Court of Justice*, in M. Bobek, *Selecting Europe's Judges*, Oxford University Press, Oxford 2015.

TABELLA 4**Esperienze professionali dei giudici della Corte europea dei diritti umani, ponderate per tipo (2017)***

Politica	Accademia	Privato	Settore pubblico	UE/CE/ONU	Giudiziario	Alte corti	Totale
1	45	18	24	21	11	22	142
0,7%	31,7%	12,7%	16,9%	14,8%	7,7%	15,5%	

* Stime sulla base dei cv dei giudici in servizio al 1° luglio 2017, estratti dal sito ufficiale della Corte.

Rimane comunque elevata la presenza di giudici con esperienze prevalentemente accademiche, ma va sottolineato che questi giudici mostrano soprattutto profili di diritto pubblico e – comprensibilmente nel caso della Corte di Giustizia – di diritto dell'Unione Europea, mentre nel caso della Corte EDU sono maggiormente presenti gli studiosi di diritti umani.

4. *Alcune considerazioni finali*

Le innovazioni introdotte in questi ultimi anni – in altre parole, l’istituzione di comitati consultivi – rispondono senz’altro alla domanda, oggi più diffusa rispetto al passato, di circoscrivere il ruolo della politica nel processo di nomina e dare invece maggiore spazio a valutazioni “tecniche”. Non va però neanche trascurato che, a partire dagli anni Novanta, le Corti europee hanno fatto esperienza di un allargamento legato all’entrata nell’Unione Europea e nel Consiglio d’Europa di numerosi nuovi Stati, con un conseguente aumento del numero di giudici, giudici che talvolta non sembravano possedere un curriculum professionale all’altezza dei loro colleghi delle democrazie più consolidate. Si può quindi ipotizzare che l’istituzione dei comitati abbia avuto come obiettivo principale quello di “gestire l’allargamento”, anche nel campo delle Corti europee, cosa che sembra confermata anche dalla composizione dei comitati, che abbiamo visto avere di fatto una forte rappresentanza degli Stati che tradizionalmente hanno svolto un ruolo di rilievo nella politica europea, oltre che dal ruolo dei presidenti, specie della Corte di Giustizia che, fra il 1994 e il 2015, ha visto avvicinarsi solo due presidenti¹⁹.

Resta il problema di vedere se le competenze che oggi sembrano caratterizzare la gran parte dei giudici delle Corti europee siano adeguate ai compiti che si trovano a svolgere. Ad esempio, alcuni settori del diritto – come il diritto dell’Unione Europea o i diritti umani²⁰ – sembrano fortemente rappresentati, mentre altri, come il diritto penale, molto meno²¹. Quali poi possono essere le conseguenze della divaricazione fra il crescente rilievo politico delle Corti europee²² e le esperienze professionali dei giudici, sempre più centrate sull’esperienza giudiziaria ed eventualmente accademica, e in questo ultimo caso con i limiti che abbiamo visto? Per chi ritiene che la legittimità delle Corti dipenda anche dal ruolo esercitato dalle istituzioni elettive nel processo di reclutamento l’attuale tendenza a “depoliticizzarlo” è rischiosa²³. Di recente²⁴, è stato rilevato che la fiducia nella Corte di Giustizia ha mostrato un deciso calo, specie nei paesi del Sud

¹⁹ La Corte di Giustizia ha avuto, dalla data della sua fondazione, nel 1952, 11 presidenti, mentre la Corte EDU, dal 1959, 13, di cui ben 7 a partire dal 1985.

²⁰ Questi ultimi specie nella Corte EDU.

²¹ Forse a questa scarsa presenza possono essere addebitate decisioni molto discusse come la recente Taricco.

²² Cfr. la recente analisi di M. Blauberger, S. Schmidt, *The European Court of Justice and its Political Impact*, in “West European Politics”, 40, 2017, pp. 907-18, che individua l’influenza crescente della Corte di Giustizia in vari settori di policy.

²³ Cfr. R. D. Kelemen, *Selection, Appointment, and Legitimacy: A Political Perspective*, in Bobek, *Selecting Europe’s Judges*, cit., pp. 249-66.

²⁴ M. A. Pollack, *The Legitimacy of the Court of Justice of the European Union*, 2017, in www.ssrn.com; consultato l’8 agosto 2017.

Europa e in Gran Bretagna. È possibile che questo calo – che ha coinvolto anche le altre istituzioni europee – sia un riflesso delle politiche di austerità sostenute dall’Unione Europea, che hanno colpito soprattutto i paesi del Sud Europa, e, nel caso della Gran Bretagna, della Brexit. Resta però senza risposta la domanda se, sul lungo periodo, la depoliticizzazione delle nomine dei giudici europei, in un contesto di crescente rilievo politico delle loro decisioni, sia in grado di sostenerne l’accettazione da parte di una cittadinanza che appare “democraticamente” sempre più esigente.

HANNO COLLABORATO AL VOLUME

ROBERTO BARTOLI – Professore ordinario nell’Università di Firenze

CLEMENTINA COLUCCI – Dottoranda di ricerca in discipline penalistiche nell’Università di Firenze

ROBERTO CORNELLI – Professore associato nell’Università di Milano-Bicocca

GUSTAVO CEVOLANI – Ricercatore nella Scuola Alti Studi IMT di Lucca

VINCENZO CRUPI – Professore associato nell’Università di Torino

CRISTIANO CUPELLI – Professore associato nell’Università di Roma “Tor Vergata”

CRISTINA DE MAGLIE – Professore ordinario nell’Università di Pavia – Institute for Legal Research University of California, Berkeley School of Law

JOSÉ LUIS DÍEZ RIPOLLÉS – Catedrático di diritto penale, Universidad de Málaga

FAUSTO GIUNTA – Professore ordinario nell’Università di Firenze

CARLO GUARNIERI – Professore ordinario nell’Università di Bologna

JAVIER HERNÁNDEZ GARCÍA – Giudice del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña

MARIO JORI – Professore ordinario nell’Università di Milano

STEFANO MANACORDA – Professore ordinario nell’Università della Campania “L. Vanvitelli”

FERRANDO MANTOVANI – Professore emerito nell’Università di Firenze

GIANFRANCO MARTIELLO – Ricercatore di diritto penale nell’Università di Firenze

OLIVIERO MAZZA – Professore ordinario nell’Università di Milano-Bicocca

DOMENICO NOTARO – Professore associato nell’Università di Pisa

FRANCESCO PALAZZO – Professore emerito nell’Università di Firenze

DOMENICO PULITANÒ – Professore emerito nell’Università di Milano-Bicocca

CECILIA VALBONESI – Dottore di ricerca in discipline penalistiche nell’Università di Firenze

DANIELE VELO DALBRENTA – Professore associato nell’Università di Verona

Criteria per la pubblicazione

1. Al fine di assicurare la qualità scientifica degli studi pubblicati, il Comitato direttivo di *Criminalia* si avvale del giudizio di Revisori esterni, i cui nominativi sono raccolti nella lista riportata di seguito. I Revisori ricevono, in forma anonima, gli scritti destinati alla pubblicazione. Saranno pubblicati unicamente gli scritti valutati favorevolmente da due Revisori che li hanno giudicati l'uno all'insaputa dell'altro.
 2. Nel caso di pareri discordanti espressi dai due Revisori, il Direttore può richiedere una valutazione, sempre in forma anonima, a un terzo Revisore anche esterno, il cui giudizio sarà vincolante ai fini della pubblicazione o meno.
 3. Sono esclusi dall'anzidetto sistema di valutazione preventiva di qualità: a) gli studi già pubblicati in riviste italiane o straniere classificate in fascia A; b) gli studi dei componenti del Comitato di direzione; c) le relazioni, le comunicazioni e gli interventi a convegni o a incontri pubblici ad essi assimilabili; d) gli scritti non giuridici; e) le recensioni di libri e i resoconti dei convegni; f) gli scritti di studiosi di elevato e riconosciuto merito scientifico e di esperti di comprovata esperienza (es. professori emeriti o onorari; studiosi italiani e stranieri di chiara fama o simili).
- La pubblicazione di tutti i contributi non sottoposti al giudizio dei revisori di cui al punto 1, è comunque subordinata al parere positivo del Comitato di direzione.
4. La documentazione relativa alla procedura di revisione di ciascun lavoro e all'approvazione unanime del Comitato di direzione è conservata a cura della Redazione di *Criminalia*.

Revisori

Giuseppe Amarelli	Giovanni Fiandaca	Alessandro Melchionda
Giuliano Balbi	Giovanni Flora	Sergio Moccia
Elio R. Belfiore	Luigi Foffani	Vito Mormando
Marta Bertolino	Désirée Fondaroli	Vania Patanè
David Brunelli	Gabriele Fornasari	Paolo Patrono
Marcello Busetto	Ignazio Giacona	Marco Pelissero
Alberto Cadoppi	Roberto Guerrini	Davide Petrini
Alberto Camon	Giulio Illuminati	Nicola Pisani
Damiano Canale	Gaetano Insolera	Tommaso Rafaraci
Cristiano Cupelli	Sergio Lorusso	Mario Ricciardi
Francesco D'Alessandro	Claudio Luzzati	Lucia Risicato
Giampaolo Demuro	Stefano Manacorda	Mauro Ronco
Giulio De Simone	Ferrando Mantovani	Placido Siracusano
Alberto De Vita	Luca Marafioti	Luigi Stortoni
Mariavaleria Del Tufo	Enrico Marzaduri	Paolo Veneziani
Alberto di Martino	Oliviero Mazza	Tiziana Vitarelli
Vittorio Fanchiotti	Nicola Mazzacuva	

Edizioni ETS
Palazzo Roncioni - Lungarno Mediceo, 16, I-56127 Pisa
info@edizioniets.com - www.edizioniets.com
Finito di stampare nel mese di dicembre 2018



Edizioni ETS

www.edizioniets.com - info@edizioniets.com

Criminalia

Annuario di scienze penalistiche

www.edizioniets.com/criminalia

Direttore

Fausto Giunta

Comitato di direzione

Stefano Canestrari, Giovanni Canzio, Adolfo Ceretti, Cristina de Maglie, Luciano Eusebi,
Alberto Gargani, Fausto Giunta, Vincenzo Maiello, Marco Nicola Miletta,
Renzo Orlandi, Michele Papa, Carlo Piergallini,
Francesca Ruggieri

per sottoscrivere abbonamento e per acquistare numeri arretrati

www.edizioniets.com/criminalia

